



COMUNE DI GORGOGLIONE

Provincia di Matera

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

REG. N. 64 DEL 08.07.2020

Oggetto:	Variazione di bilancio all'esercizio 2020 – Provvedimenti.
-----------------	--

L'anno **duemila venti**, il giorno **otto** del mese di **luglio** alle ore **16,00** nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori :

		PRESENTI	ASSENTI
1	Carminè NIGRO	X	
2	Antonio LAURIA	X	
3	Giuseppe BARTOLOMEO	X	
TOTALI		3	0

- **Partecipa** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale **dott. Giuseppe ROMANO**.
- **Riconosciuto** legale il numero degli intervenuti, il **signor Carminè NIGRO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

La Giunta comunale

Premesso che				
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I	I° AMMINISTRATIVO CONTABILE II° TECNICO			
	<table border="1"><tr><td>X</td></tr><tr><td>X</td></tr><tr><td></td></tr></table>	X	X	
X				
X				
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del " Regolamento comunale sui controlli interni " approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE				
Gorgoglione 08.07.2020	(regolarità tecnica/contabile) Il Responsabile Settore Amministrativo/finanziario Vincenzo Gagliardi			
	(regolarità tecnica) Il Responsabile Settore Tecnico Donato Vincenzo Gagliardi			

Vista e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15.4.2020 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2021; Visto l'art. 239 del TUEL che stabilisce testualmente :

Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: *(lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012):*

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

omissis

Atteso che sul contenuto del predetto articolo la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte ha adottato la delibera n. 345/2013 che circoscrive con chiarezza su quali atti sia necessario il parere dell'organo di revisione ;

Atteso che dalla predetta delibera si chiarisce che l'organo di revisione deve esprimere il parere solo quando la competenza delle delibere è di spettanza consiliare proprio perché trattasi di una attività di collaborazione che riguarda le attribuzioni consiliari nelle materie economiche – finanziarie , propedeutica alla assunzione di delibere di competenza del Consiglio;

Vista e richiamata, altresì, la Risoluzione del Ministero dell'Interno n. 6741 del 18.9.2015 che chiarisce che il parere dell'organo di revisione sulle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla giunta comunale può essere formulato al momento della ratifica da parte del Consiglio Comunale proprio in virtù della sussistenza delle motivazioni dell'urgenza che non consentirebbero alla giunta di attendere il parere dell'organo di revisione;

Considerazione che su segnalazione degli uffici si rende necessario l'adeguamento di taluni stanziamenti di parte corrente;

Vista la proposta del responsabile del servizio finanziario , allegata al presente provvedimento , con la quale si proponeva la predetta variazione al bilancio di previsione 2020 ;

Visto l'art. 175 "*Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione* " del TUEL approvato con d.lgs. n. 267/2000 , che testualmente prevede :

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'[articolo 42](#) le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in

via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. 9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Riconosciuta la sussistenza delle condizioni di urgenza per l'adozione del presente provvedimento significando che lo stesso sarà sottoposto a ratifica del consiglio comunale entro i termini previsti dalla vigente normativa a pena di decadenza;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 48 del TUEL;

ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1- Di apportare al bilancio di previsione 2020 le variazioni di cui all'allegato prospetto facente parte integrante del presente atto;
- 2- Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 107 comma 2bis lettera a) della legge n. 27 del 24.4.2020 di conversione in legge del d.l. n. 18 del 17.3.2020, in deroga, per l'anno 2020, all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che prevede invece 60 giorni, se ed in quanto ancora applicabile;
- 3- Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe ROMANO

IL SINDACO

Dott. Carmine NIGRO

N. 315 Reg. Pubb.

Il Sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno: 16/07/2020, per rimanervi affisso per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1).

Dalla Residenza Comunale, li 16/07/2020

Il Responsabile dell'A.A.E.F.

F.to Vincenzo GAGLIARDI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 16/072020

Il Responsabile dell'A.A.E.F.

F.to Vincenzo GAGLIARDI